

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

L'Amministratore Delegato

Ing. Giorgio Penati

10/12/2024

indice

1.	INTRODUZIONE	3
2.	SCOPO	3
3.	DEFINIZIONI.....	3
4.	CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	5
5.	COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE	5
6.	COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA	6
7.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
8.	RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	8
9.	SEGNALAZIONI ANONIME	8
10.	MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	8
10.1	Presa in carico delle segnalazioni in forma scritta o orale.....	8
10.2	Valutazione preliminare delle segnalazioni	9
10.3	Istruttoria e chiusura dell'istruttoria.....	10
11.	CONFLITTO DI INTERESSI.....	10
12.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	10
13.	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	11
14.	MISURE DI PROTEZIONE	12
15.	SEGNALAZIONE ESTERNA	13

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 24/2023 - che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing) - disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La Direttiva Whistleblowing si è posta un duplice obiettivo: tutelare le persone che segnalano violazioni che si verificano all'interno di una determinata realtà organizzativa e rafforzare la legalità all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati.

Pertanto, il D. Lgs. 24/2023 si pone come unico testo normativo disciplinante gli strumenti di tutela garantiti al segnalante e gli adempimenti organizzativi a carico degli enti.

2. SCOPO

Centro Tessile Serico Sostenibile Srl (di seguito anche la "Società"), dando attuazione agli obblighi previsti in materia di segnalazione di illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, ha adottato il sistema di gestione oggetto della presente procedura (di seguito "sistema di whistleblowing").

La procedura si propone di descrivere il sistema di whistleblowing, stabilendo gli adempimenti e individuando ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché i controlli effettuati alle attività descritte.

L'obiettivo perseguito dalla procedura è quello di fornire alle persone che segnalano violazioni, chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela loro garantite; la procedura fornisce inoltre istruzioni operative al soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni prevenute.

La procedura è disponibile sul sito web della Società, nella sezione denominata "Whistleblowing" e sul server aziendale in una cartella condivisa.

Del sistema di whistleblowing è stata data informativa a tutto il personale.

La Società recepisce nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 quanto previsto nella procedura.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, valgono le seguenti definizioni:

«**ANAC**»: Autorità Nazionale Anticorruzione;

«**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, dettagliate al successivo paragrafo 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**facilitatore**»: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**persona coinvolta**» o «**segnalato**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«**persona segnalante**» o «**segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**responsabile della gestione delle segnalazioni interne**»: la persona, l'ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero il soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato;

«**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

«**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D. Lgs. 24/2023;

«**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;

«**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in violazione della normativa nazionale e europea, come dettagliatamente indicata nel successivo paragrafo 5.

4. CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza **nel proprio contesto lavorativo**:

- i lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio, i lavoratori somministrati e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- gli azionisti della Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, ecc.).

La segnalazione può essere effettuata non solo in costanza di rapporto, ma anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione solo ed esclusivamente le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, quale è la Società, e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, che non rientrano nell'art. 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5) e 6) del D. Lgs. 24/2023.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente

dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- disposizioni di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. 300/1970.

6. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

Possono essere oggetto di segnalazione interna tutte le violazioni indicate nel precedente paragrafo 5.

Il canale di segnalazione interna adottato dalla Società è costituito da una piattaforma informatica che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona

Comunque, menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma TIP-OFF è separata dai sistemi informatici della Società poiché ospitata da un server indipendente ed è accessibile dalla sezione dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito web della Società

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando il seguente link:

<https://tip-off.it/centro tessile serico sostenibile srl>

che consentirà il collegamento alla piattaforma TIP-OFF, strumento che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante mediante l'utilizzo di protocolli sicuri e strumenti di crittografia.

La piattaforma consente di effettuare segnalazioni anonime.

Nella medesima sezione dedicata al "Whistleblowing" sono disponibili la presente procedura e l'informativa sul trattamento dei dati personali. Le istruzioni operative necessarie per trasmettere la segnalazione sono dettagliate all'interno della piattaforma.

Accedendo alla piattaforma, il segnalante potrà:

- inviare la segnalazione in forma scritta, compilando i campi previsti secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
- inviare la segnalazione in forma orale, procedendo con la registrazione secondo le istruzioni presenti nella piattaforma.

Le segnalazioni sono registrate nella piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. I dati personali contenuti nel database sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti.

La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, così come individuato al paragrafo 8, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento e la verifica dei fatti da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto.

8. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

In conformità agli art. 4, 5 e 12 del D.Lgs 24/2023 il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è stato individuato in soggetti interni quali soggetti autonomi, specificamente dedicati e formati per la ricezione e la successiva gestione delle segnalazioni ed espressamente autorizzati a trattare i dati contenuti nella segnalazione (identità del segnalante e ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità).

9. SEGNALAZIONI ANONIME

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. La piattaforma informatica consente di effettuare segnalazioni anonime.

Le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinati come specificato al paragrafo 7, saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione nei termini indicati al paragrafo 12.

La protezione come prevista al paragrafo 14 è garantita anche al segnalante anonimo, che ritiene di avere subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

10. SEGNALAZIONE A SOGGETTO NON COMPETENTE

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato alla ricezione e gestione della segnalazione, ed il segnalante abbia espressamente specificato che si tratta di una "segnalazione whistleblowing", la segnalazione deve essere gestita in conformità alla normativa e, pertanto, deve essere immediatamente e, comunque, non oltre 7 giorni, trasmessa al soggetto competente. Ugualmente, la segnalazione verrà trattata come "segnalazione whistleblowing" anche nel caso in cui tale caratteristica sia desumibile dal tenore della segnalazione

stessa.

Diversamente, sarà gestita come una normale segnalazione e non verranno applicate le tutele in termini di riservatezza e protezione.

11. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

11.1 Presa in carico delle segnalazioni in forma scritta o orale

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, tramite la piattaforma informatica, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento.

11.2 Valutazione preliminare delle segnalazioni

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne valuta preliminarmente se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del D. Lgs. 24/2023, vale a dire se il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e se l'oggetto di questa rientri tra gli ambiti di applicazione del D. Lgs. citato.

All'esito, laddove la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, ma non sia sufficientemente dettagliata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne provvede a formulare al segnalante le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti.

11.3 Istruttoria e chiusura dell'istruttoria

La fase istruttoria è volta all'accertamento della fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne può inoltre richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne non è tenuto ad informare il segnalato della segnalazione che lo riguarda. Ha facoltà di sentirlo nell'ambito dell'istruttoria. È invece tenuto a sentirlo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti scritti, qualora il segnalato ne abbia fatto richiesta.

All'esito dell'istruttoria il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto a fornire riscontro al segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione, dando riscontro al segnalante. Se il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ritiene che la segnalazione debba essere archiviata, in quanto manifestamente infondata, o stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio al segnalato, ne darà comunicazione al Consigliere Delegato ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa anche nei confronti del segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di fondatezza, dovrà predisporre una relazione al Consigliere Delegato sugli esiti delle indagini e sui motivi che hanno condotto a qualificare fondata la segnalazione. Darà riscontro al segnalante, comunicando di avere

informato il Consigliere Delegato per assumere i provvedimenti ritenuti necessari.

Il riscontro è fornito entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e al D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Società.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è stato designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

La società che ha fornito la piattaforma informatica e provvede alle attività di manutenzione è stata nominata responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare, persone autorizzate e responsabili del trattamento garantiscono di attenersi ai seguenti principi fondamentali:

- liceità, correttezza e trasparenza
- limitazione della finalità
- minimizzazione dei dati
- esattezza
- limitazione della conservazione
- integrità e riservatezza
- responsabilizzazione

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 *undecies* del D. Lgs. 196/2003.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

La tutela dei dati personali è assicurata al segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione (di seguito "interessati").

Agli interessati è resa apposita informativa sul trattamento dei dati personali.

I dati sono conservati con modalità tali da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario alla gestione della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

È fatto salvo il caso in cui il segnalante manifesti il proprio consenso espresso alla rivelazione della propria identità.

La rivelazione è inoltre consentita nei seguenti casi: (i) nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (ii) nell'ambito della procedura di segnalazione qualora la rivelazione della identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In entrambi i casi la rivelazione è consentita unicamente a seguito dell'acquisizione del consenso del segnalante previa comunicazione in forma scritta delle motivazioni che rendono necessario il disvelamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché da parte della Società l'adozione di provvedimenti disciplinari, in linea con le previsioni di cui al Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare").

14. MISURE DI PROTEZIONE

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi.

Per la definizione di 'ritorsione' si rimanda al paragrafo 3.

Le medesime misure sono estese ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D. Lgs. 24/2023 è subordinata alle condizioni e requisiti di seguito indicati:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D. Lgs. 24/2023.

In difetto di tali condizioni e requisiti:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina

prevista dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il regime di protezione non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;

- analogamente si esclude la protezione riconosciuta dal D. Lgs. 24/2023 ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

In ogni caso, è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite; non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”. Peraltro, non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante che ritiene di avere subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Fermo le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari.